

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 023 del 24.05.2012

Oggetto: Interrogazione sulla maggiorazione della retribuzione di posizione al segretario comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 865, con decorrenza dal 29.05.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 023 Del 24.05.2012	Interrogazione sulla maggiorazione della retribuzione di posizione al segretario comunale.
--------------------------	--

Il ventiquattro maggio duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario		X
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia	X	
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca	X	
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela	X	

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco Sandro Broccia invita i Consiglieri di minoranza a dare lettura dell'interrogazione presentata, Il Consigliere Giovanni Pia dà lettura della seguente interrogazione:

“I consiglieri comunali dei gruppi di minoranza del Comune di Mogoro, visto il testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, le leggi vigenti in materia, il vigente statuto comunale; premesso che: osservata con attenzione la delibera di G.M. n. 31 del 23.02.2012 - Maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al segretario comunale”, ritengono che tale atto presenti alcune anomalie tecniche, che ne viciano la legittimità ed esecutività, in quanto: La maggiorazione della retribuzione di posizione, ivi compresa la rideterminazione del trattamento economico, complessivamente spettante al Segretario Comunale, non può avvenire retroattivamente, e cioè con atto di G.M. n. 31 del 23.02.2012 (assunto alle ore 15.00), ma con decorrenza dal 1° luglio 2011 e cioè a distanza di circa 8 mesi, riferita alla

data dell'assunzione della titolarità della segreteria convenzionata.

Trattandosi di spese di personale, non viene espressamente richiamato nell'atto assunto dalla G.M., né dal responsabile finanziario, il previsto e obbligatorio parere del revisore dei conti, posto che i revisori, devono certificare il rispetto della riduzione del costo del personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge finanziaria del 2007, sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010. E' inoltre, del tutto assente il prospetto relativo al mancato superamento della spesa del personale, pertanto nessuno lo certifica.

Nella deliberazione, si da atto che la retribuzione di risultato, può variare da un minimo del 10% e sino ad un massimo del 50%, mentre la definizione della maggiorazione è di competenza della delegazione per la contrattazione decentrata dell'Ente, che tuttavia non si è mai riunita per assenza dei componenti, ne risulta che sia stata riconvocata per esprimere le proprie determinazioni prima dell'adozione dell'atto.

L'atto è stato assunto nelle more del rinnovo del nuovo revisore contabile per il triennio 2012-2014, in quanto in regime di proroga, sino al 15 febbraio 2012 (e cioè 45 giorni oltre la scadenza prevista al 31.12.2011) era ancora in carica la Dott.ssa Biagini Lucia, mentre con atto di C.C. n. 09 del 23.02.2012, lo stesso giorno (assunto alle ore 18.00 circa), è stata nominata la Dottoressa Perseu Paola, risultando del tutto evidente, che la prima aveva cessato il suo mandato 8 giorni prima, mentre la seconda la si stava per nominare qualche ora dopo, tuttavia, nell'atto risulta, che a nessuna delle due è stato mai richiesto il prescritto parere obbligatorio, altrimenti sarebbe stato espressamente citato.

Nella delibera viene affermato, che nei comuni di (Santa Giusta) e Mogoro c'è carenza di personale non si comprende in base a quale titolo giuridico lo si faccia per il comune di Santa Giusta, mentre per Mogoro, con precedente atto di G.M., deliberazione n. 9 del 02.02.2012 - Programma fabbisogno personale e piano assunzioni per il triennio 2012-2014, viene affermato l'esatto contrario e cioè "Di stabilire nei termini seguenti il programma del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2012-2014: non sono previste assunzioni a tempo indeterminato".

Si afferma inoltre, che la spesa non è discrezionale ma obbligatoria, si fa notare che ciò deve avvenire entro un minimo ed un massimo 10% - 50%, pur tuttavia, senza il parere della delegazione trattante né tantomeno del parere del revisore dei conti, la G.M. delibera il valore massimo del 50%.

Ciò premesso interrogano il sindaco per conoscere:

Se è stata data concreta attuazione al deliberato in oggetto e liquidate eventuali somme, alla luce dell'evidente mancanza dei presupposti di legge e di procedura sopra evidenziati.

Come e quando si intende procedere, in ordine alla effettiva decorrenza, posto che non è possibile liquidare somme a nessun titolo, a posteriori per periodi pregressi, senza corrispondente legittimo incarico.

Come e quando si intende procedere, in ordine all'acquisizione del parere da parte del revisore dei conti, sul rispetto della riduzione del costo del personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge finanziaria del 2007, sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Come e quando si intende procedere, in ordine all'acquisizione del prospetto, da parte del servizio amministrativo - finanziario e personale, relativamente alla certificazione del mancato superamento della spesa del personale così come previsto dalla legge.

Quando verrà riconvocata la delegazione trattante per esprimere il necessario prescritto parere.

Se non ritenga il sindaco, alla luce delle carenze evidenziate, di dover revocare l'atto e ripetere l'intera procedura, limitatamente all'anno 2012.

Chiedono infine, che la presente, venga iscritta e portata in discussione all'o.d.g. dei lavori del prossimo consiglio comunale."

Il Sindaco risponde all'interrogazione nei termini seguenti:

- 1) il Consiglio Comunale il 23 giugno 2011, con delibera 31, ha approvato il testo della convenzione di segreteria con cui si attivava il rapporto di lavoro con il segretario; all'art. 6, lettera d), lo schema di convenzione approvato dice che fanno parte del trattamento economico del segretario la retribuzione di posizione e la relativa maggiorazione ai sensi del CCNL; lo stesso art. 6 recita, al penultimo comma, che le misure della retribuzione verranno stabilite con deliberazione delle Giunte degli enti convenzionati; evidenzia pertanto che il Consiglio ha deciso in merito;*
- 2) la spesa per la maggiorazione della retribuzione di posizione al segretario non comporta il superamento del limite della spesa del personale sostenuta nel 2004: c'è un atto amministrativo che lo stabilisce;*
- 3) il servizio contabile ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, perché la spesa del personale è abbondantemente inferiore a quella sostenuta nel 2004;*
- 4) il Revisore dei Conti comunica, nel parere reso sull'argomento, che il revisore è chiamato a vigilare sul rispetto del contenimento della spesa nel suo complesso, non ad esprimersi sui singoli atti di gestione che, se adottati nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, attengono a scelte politiche cui il Revisore dei Conti non può e non deve esprimersi;*
- 5) naturalmente, la decorrenza della corresponsione dell'indennità parte dall'avvio del rapporto di lavoro attivato con il Comune di Mogoro;*
- 6) la delegazione trattante è stata convocata, ma non si è presentato nessuno; lo stesso segretario ha comunicato di aver contattato i componenti, apprendendo il loro disinteresse rispetto all'argomento;*
- 7) il Revisore dei Conti ha dato atto che i criteri utilizzati dalla Giunta sono coerenti con la convenzione di segreteria;*
- 8) la Giunta ha assunto una decisione demandata dal Consiglio; non saranno più ammesse interrogazioni su decisioni prese dal Consiglio Comunale;*
- 9) la situazione del personale del Comune di Mogoro è quella contenuta in diversi atti dell'Amministrazione;*
- 10) la decisione della minoranza di abbandonare l'aula nella seduta precedente è stata preceduta dalla consegna di un documento, nel quale si evidenzia che la minoranza aveva deciso di abbandonare l'aula prima di sapere della decisione del Sindaco di non svolgere l'interrogazione.*

Il Consigliere Giovanni Pia evidenzia che la decisione di abbandonare l'aula era prevista nel documento in relazione al mancato inserimento dell'argomento all'ordine del giorno della seduta. Illustra altre motivazioni: la maggiorazione della retribuzione di posizione non poteva essere fatta con quasi un anno di ritardo; si sono verificate una serie di inesattezze: è stato detto nella seduta precedente che il segretario aveva risposto con un nota di cinque pagine, mentre tale nota è stata ricevuta in data 4 maggio; egli stesso il 26 aprile si era rivolto all'Ufficio Segreteria segnalando di non averla ricevuta; in data 19 aprile pertanto nessuno aveva comunicato nessuna nota e pertanto è gravissimo il comportamento del Sindaco.

Preannuncia la consegna di un documento nel quale la minoranza si dichiara non soddisfatta della risposta data, chiedendo che venga riportato integralmente a verbale; il documento è il seguente:

"Richiamata l'interrogazione presentata in data 21 marzo 2012, avente per oggetto: Interrogazione – Delibera di G.M. n. 31 del 23.02.2012 – Maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al segretario comunale.

Nell'interrogazione, a conclusione delle domande formulate, rivolte al Sindaco, hanno richiesto, che la stessa venisse iscritta e portata in discussione all'o.d.g. dei lavori del primo consiglio comunale utile;

Con prot. 4762 del 11 aprile 2012, è stato convocato in seduta ordinaria, per il 19 aprile 2012, il consiglio comunale, per discutere di 4 punti posti all'o.d.g. tra i quali non è stata inserita la citata interrogazione;

L'articolo 31 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, di cui alla CC n. 104 del 26.07.1988, prevede che "le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima sessione del consiglio comunale, successiva alla presentazione medesima ed eventualmente delle seguenti sino ad esaurimento, osservati i termini di regolamento".

In apertura dei lavori del consiglio del 19 aprile 2012, subito dopo l'appello, la minoranza ha tentato, invano, di ottenere chiarimenti dal sindaco, in ordine al mancato inserimento all'o.d.g., ottenendo dallo stesso un netto rifiuto a svolgere la lettura di un documento sull'argomento; a causa di ciò la minoranza ha abbandonato l'aula;

Dalla lettura della 1^ deliberazione del 19.04.2012, la n. 15, il sindaco tra le altre cose dichiara che "la risposta esauriente è stata data dal segretario ai consiglieri interroganti, con una nota di cinque pagine", circostanza priva di qualsiasi fondamento e palesemente non vera, cioè falsa;

Nei giorni successivi alla pubblicazione all'albo pretorio online, della suddetta delibera, avvenuta in data 26 aprile 2012, con il numero 684, abbiamo chiesto telefonicamente agli uffici di segreteria, di conoscere il protocollo e la data, con la quale la nota di 5 pagine indicata, fosse stata trasmessa ai consiglieri di minoranza, ottenendo in risposta, che sino ad allora, nessuno aveva ricevuto disposizioni di trasmettere niente, ne tramite e-mail ne in cartaceo, sull'argomento;

Solo in data 4 maggio 2012, tramite e-mail alle ore 10,40, viene trasmessa dalla segreteria, alla minoranza al nuovo revisore, all'assessorato regionale EE.LL., alla prefettura di Cagliari, copia della nota 9/2012, a firma del segretario comunale, peraltro priva del prescritto e necessario protocollo generale che obbligatoriamente devono possedere gli atti in uscita, aventi rilevanza esterna;

Rileviamo in questo comportamento, un evidente tentativo di sviamento, e altro, la totale assenza del ruolo super-partes, del segretario comunale a garanzia delle prerogative dell'intero consiglio, posto che, pur trattando l'interrogazione di un aspetto economico che lo riguardava direttamente, avrebbe dovuto vigilare, sul rispetto delle norme di legge e regolamentari;

Nel merito, sul quale ci dichiariamo insoddisfatti, rileviamo:

La convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria del luglio 2011, contiene esclusivamente la previsione della voce della maggiorazione della retribuzione di posizione, che da sola non sostanzia e non autorizza nessuna liquidazione automatica, essendo necessario un atto di incarico specifico, che nella fattispecie, non è stato definito all'inizio del rapporto convenzionale, ma è stato deliberato tardivamente dopo ben 8 mesi, con G.M. n. 31 del 23.02.2012, con valenza retroattiva e cioè a far data dal 01 luglio 2011;

Ne consegue l'illegittimità dell'atto, e l'impossibilità per il Comune di Mogoro, di procedere alla liquidazione delle somme deliberate a vantaggio del segretario comunale in quanto non dovute, fatti salvi gli altri vizi procedurali evidenziati nell'interrogazione".

Acquisito il seguente parere del Revisore dei Conti, trasmesso con nota prot. n. 6568 del 24.05.2012:

"Vista la nota dei Consiglieri di Minoranza del 21/03/2012, rif. pt. n. 3990 del 26.03.2012, con la quale si sollevano, sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 23.02.2012 avente

ad oggetto "maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al segretario" le seguenti questioni:

a) La maggiorazione della retribuzione di posizione non può essere disposta retroattivamente;
b) Non è stata acquisita la certificazione del revisore dei conti circa il rispetto della riduzione del costo del personale e non è stato allegato il relativo prospetto;

c) La definizione della percentuale di incremento è di competenza della delegazione trattante che non si è mai riunita;

d) Nella deliberazione si afferma che nei Comuni di Mogoro e Santa Giusta c'è carenza di personale mentre il Comune di Mogoro con deliberazione di Giunta n. 99 del 02.02.2012 ha approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 con il quale non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

Vista la nota n. 9/2012 del segretario Comunale dott. Claudio Demartis, in risposta alle questioni sollevate dai consiglieri di minoranza.

Vista la delibera di Giunta n. 31 del 23.02.2012.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale dei segretari provinciali e comunali.

Osserva quanto in appresso.

L'articolo 41 c. 5 del CCNL dei segretari provinciali e comunali del 16.05.2001 prevede che gli "enti assicurano altresì nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa che la retribuzione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa".

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce una regola generale: la maggiorazione di tale posizione non è obbligatoria ma erogabile facoltativamente dal Comune qualora si verificano le seguenti condizioni:

a) Risorse disponibili e capacità di spesa.

Qualora il Comune disponga di risorse sufficienti a rispettare i limiti di spesa in materia di personale, potrebbe quindi attribuire tale maggiorazione sulla base di criteri da individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

Le condizioni, individuate dal contratto integrativo dei segretari comunali del 22.12.2003 possono essere di carattere oggettivo e soggettivo

b) Condizioni oggettive

Si riferiscono all'Ente Locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa, complessità funzionale, e disagio ambientale. Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A) del citato accordo, coincidono con le attività e compiti tipici del Direttore Generale e non possono essere computate qualora il segretario sia stato nominato Direttore Generale.

c) Condizioni soggettive

Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali, incarichi speciali, progetti speciali.

Orbene, fatta questa disamina generale necessaria ai fini dell'inquadramento della fattispecie, si ritiene di dover entrare nel merito della deliberazione oggetto di contestazione.

In primo luogo, per ciò che è di interesse per il Revisore, all'atto della deliberazione è stato evidenziato che la spesa in oggetto non comporta il superamento del limite della spesa di personale rispetto alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2004, talché il Responsabile del Servizio Amministrativo- Contabile ha espresso parere favorevole.

Si precisa altresì che il Revisore dei Conti è chiamato a vigilare sul rispetto del contenimento della spesa di personale nel suo complesso, e non sui singoli atti di gestione, che, se adottati nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, attengono a scelte politiche su cui il Revisore dei Conti non può e non deve esprimersi.

La Deliberazione di Giunta in esame richiama in premessa il testo della Convenzione di Segreteria approvata dal Consiglio Comunale di Mogoro con deliberazione n. 31 del

23.06.2011 la quale prevede che le misure della maggiorazione della retribuzione di posizione e del salario accessorio verranno stabilite con deliberazione delle Giunte degli Enti convenzionati entro i limiti previsti dal CCNL del comparto.

Nella delibera di Giunta de quo sono inoltre richiamate le condizioni oggettive e soggettive, che caratterizzano l'attività del segretario nell'ambito della convenzione, e sulla base delle quali può essere riconosciuta e determinata la maggiorazione della retribuzione di posizione. Peraltro la Giunta Comunale ha agito nell'ambito dei poteri discrezionali a questa riconosciuti, determinando la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima consentita dal CCNL, a decorrere dall'avvio della convenzione di segreteria, momento dal quale il dottor Demartis ha assunto effettivamente i livelli di responsabilità richiamati dal CCNL, e per i quali sussistono le condizioni per il riconoscimento della la maggiorazione.

Né peraltro la delibera può ritenersi illegittima per la mancata definizione dei criteri per il riconoscimento della maggiorazione delle retribuzione di posizione da parte della delegazione per la contrattazione decentrata, poiché la stessa è stata regolarmente convocata con nota del 15.02.2012 prot. 2274, ma non si è riunita per assenza dei componenti.

Esula dai compiti del Revisore dei Conti entrare nel merito delle valutazioni che hanno indotto l'Amministrazione a riconoscere la maggiorazione massima del 50% piuttosto che quella minima richiamata nel CCNL.

Ciò posto, il Revisore dà atto che la spesa per il personale per gli anni 2011 -2012 è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e non supera la spesa per l'anno 2004.

Dà altresì atto che i criteri utilizzati dalla Giunta Comunale nella delibera n. 31 del 23.02.2012, per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione al segretario comunale sono coerenti con la Convenzione di Segreteria approvata dal Consiglio Comunale e in linea con quanto previsto dal CCNL del comparto.”

Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto la proposta non ha contenuto deliberativo.

IL CONSIGLIO

Prende atto.